

1970 – 2010

I QUARANT'ANNI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

Nel discorso che chiudeva il dibattito al Senato prima della definitiva ratifica del testo che sarebbe stato poi approvato e trasformato nella legge 20 maggio 1970 n. 300, nella seduta pubblica del 9 dicembre 1969 il Ministro del Lavoro del tempo, Carlo Donat-Cattin così si esprimeva: "... (questa legge) è un provvedimento che 20 anni fa, o anche 15 o 18 anni fa era difficilmente concepibile tanto che nella stessa presentazione dello "statuto dei lavoratori" al Congresso della CGIL del 1952 l'Onorevole Di Vittorio ne parlava come di un testo di accordo tra le parti ... piuttosto che come un provvedimento legislativo...".

Nella stessa seduta, qualche minuto prima, la discussione in aula si era conclusa con l'intervento di colui che aveva apposto la sua firma nel dicembre del 1947 per la promulgazione della Carta Costituzionale, Umberto Terracini.

Potenza della storia, potenza dei tempi! Non a caso molti, giuristi, politici, operatori del diritto, hanno felicemente usato la frase che sintetizzava e ancora vale per leggere nel suo più profondo significato lo Statuto del 20 maggio 1970, quella che parla di questa Novella legislativa come di un "ingresso della Costituzione nelle fabbriche, meglio, in tutti i posti di lavoro".

Terracini diceva: "... sorge qui la questione se la Costituzione, così permeata di questo momento sociale, si sia proposta di regolare soltanto i rapporti tra lo Stato e i cittadini o non anche i rapporti dei cittadini fra di loro".

Il Padre della Costituzione continuava: "... esistono nell'area di imperio delle norme costituzionali ampie soluzioni di continuità che spesso coincidono come nella materia che abbiamo in esame (quella del lavoro subordinato), con determinati ambiti territoriali, quelli appunto nei quali sorgono le imprese produttive. Naturalmente penso, con queste parole, ai grandiosi complessi dell'industria moderna che recingono le loro terre in maniera più ermetica ed invalicabile di quanto gli stessi Stati non facciano con le proprie frontiere. Ora in questi ambiti, in queste soluzioni di continuità, non vige la volontà della collettività nazionale: questa volontà non ha preminenza su quella individuale del "signore del loco" (il datore di lavoro).

Per ottenere questo ... sono stati necessari degli interventi specifici di legge corredati da sanzioni contro gli inosservanti". Così Terracini, uno dei più grandi Padri della Patria, che l'anno prima, nel 1968, aveva presentato, a vent'anni dalla Costituzione, un suo progetto di legge a nome del P.C.I., largamente anticipatorio degli stessi temi poi trasfusi nella Legge successivamente promulgata nel 1970, legge ed interpretava per tutta l'Assemblea di Palazzo Madama il valore epocale dello Statuto dei lavoratori.

Questo era ed è il senso dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Da grande disegno e da intuizione che il 3 dicembre 1952 si concretizzavano, alla chiusura del terzo Congresso della CGIL a Napoli con la Risoluzione presentata da Di Vittorio ed approvata all'unanimità per stimolare un grande accordo interconfederale che avrebbe dovuto introdurre nel sistema delle relazioni industriali italiane uno "statuto dei lavoratori", si giungeva ad introdurre questo Statuto come una tra le leggi statali che reggono, nel rispetto della Costituzione, il rapporto tra datore di lavoro e lavoratori in un Paese che in poco più di vent'anni era riuscito a sedersi degnamente nell'arengo delle moderne democrazie industriali, per un capitalismo più maturo, rispettoso dei principi di solidarietà sociale.

Nella Risoluzione presentata a Napoli dal grande sindacalista pugliese si leggeva: "1) Il rapporto di lavoro tra padrone e dipendente non può in nessun modo e per nessun motivo ridurre o limitare i diritti inviolabili che la Costituzione repubblicana italiana riconosce all'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove svolge personalità (Costituzione, art. 2). Perciò, anche nel luogo di lavoro i dipendenti conservano totalmente ed integralmente, nei confronti del padrone, o di chi per esso, i propri diritti di cittadini, la loro dignità umana e la libertà di poter sviluppare, senza ostacoli o limitazioni, la propria personalità morale, intellettuale e politica".

Tuttavia, con l'alto senso di responsabilità personale e sociale che sempre ha contraddistinto la sua vita e la sua figura, Di Vittorio, al punto 2 della Risoluzione, aggiungeva: "Il rapporto di lavoro

riconosce al padrone (solo) il diritto di esigere dal proprio dipendente una determinata prestazione d'opera, per un determinato periodo di tempo, nel rispetto di una data organizzazione e disciplina di lavoro ...”.

Tutta l'ispirazione, tutto il contenuto e tutte le finalità della legge 300/70 possono già ritrovarsi in questa difficile quanto necessaria e sempre attuale dialettica convivenza tra diritti inalienabili dei lavoratori ed altrettanto indiscutibili poteri datoriali, in uno sforzo continuo di raggiungere nuovi e più ricchi equilibri tra diritti dei cittadini/lavoratori e logica e poteri dei datori preposti.

Ora come allora lo Statuto dei lavoratori, anzi oggi lo Statuto dei ... lavori (subordinati, autonomi, parasubordinati e/o professionali) è la cartina di tornasole di un Paese che, come oggi il nostro, deve saper conservare e sviluppare i principi di solidarietà e di democrazia sociale, facendo i conti e rispettando le dure regole della concorrenza, non solo economica, che il sistema internazionale dei mercati, non solo del lavoro, sempre più stringentemente pesano sulla economia interna dei Paesi capitalistici.

L'accelerazione della storia, quella del “secolo breve” nel quale è nato lo Statuto, e quella di questi ultimi dieci anni che tendono a “precarizzare” tutto e tutti, in particolare i giovani ed il nostro Sud, ci porta a riflettere sull'esigenza di continuare nel difficile percorso che, aperto dalla Costituzione del 1948 di Terracini, attraverso il sofferto intreccio della Risoluzione della CGIL di Di Vittorio nel 1952, ha proposto quaranta anni fa uno Statuto, oggi attempato ma sempre vivo e vitale e perciò appunto aperto a riletture, critiche ma insieme costruttive, di approfondimento e sviluppo per una ancora più partecipata Industrial Democracy.

A ognuno il suo ruolo, senza cedere a tentativi di nuovi steccati che sarebbero insieme antistorici e improduttivi.

Prof. Gaetano Veneto